

Codice A1605B

D.D. 25 marzo 2026, n. 198

D.lgs. 152/2006, articolo 6, comma 9 bis - Valutazione preliminare inerente il progetto "Sistemazione pista "36-Plateau" ed ampliamento rete di innevamento programmato", localizzato nel Comune di Bardonecchia (TO). Cod. 2026-02/VPR. Esito della valutazione preliminare.



ATTO DD 198/A1605B/2026

DEL 25/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, articolo 6, comma 9 bis – Valutazione preliminare inerente il progetto “Sistemazione pista “36-Plateau” ed ampliamento rete di innevamento programmato”, localizzato nel Comune di Bardonecchia (TO). Cod. 2026-02/VPR. Esito della valutazione preliminare.

Premesso che:

il d.lgs. 152/06 all’articolo 6, comma 9 prevede che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare;

allo stesso articolo è previsto che l’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono eventualmente essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero a nessuna procedura;

il comma 9 bis del citato articolo stabilisce che nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9;

l’articolo 5 della l.r. 13/2023 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata”, prevede l’istituzione dell’Organo tecnico dell’autorità competente, individuandone, in particolare, i compiti generali e specificandone quelli propri dell’Organo tecnico dell’autorità regionale;

la d.g.r. n.14-8374 del 29 marzo 2024 definisce la composizione dell’Organo tecnico regionale

(OTR), di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);

l'Allegato A della citata d.g.r. stabilisce che

- per il procedimento di valutazione preliminare, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 bis, del d.lgs. 152/2006, il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico individua il Settore Responsabile di procedimento nella struttura competente per materia;
- per lo svolgimento di tali compiti è sempre possibile il ricorso ad interlocuzioni per le vie brevi con la struttura competente per materia, alla predisposizione di incontri con le strutture interessate od anche a convocazioni dell'OTR;

in sede istruttoria è emerso che gli interventi di modifica consentono la notevole riduzione della necessità di risorse per poter livellare la neve e rendere fruibile la pista agli sciatori e, pertanto, tali interventi possono essere ricondotti alla casistica di cui all'articolo 6, comma 9 in quanto modifiche finalizzate a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'opera principale;

la responsabilità di procedimento, per la Valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, ai sensi del citato Allegato A della d.g.r. n.14-8374 del 29 marzo 2024, è in capo al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico, individuato nel Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, che si pronuncia sentita la struttura competente per materia.

Premesso, inoltre, che:

in data 18 febbraio 2026 (ns. prot. n. 29174 del 24/02/2026), il Legale rappresentante di Colomion S.p.A. ha presentato istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9 bis del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto "Sistemazione pista "36-Plateau" ed ampliamento rete di innevamento programmato", localizzato nel Comune di Bardonecchia (TO) - Cod. 2026-02/VPR, al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare;

come già evidenziato, gli interventi in progetto sono riconducibili alla casistica di cui all'articolo 6, comma 9 in quanto modifiche finalizzate a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'opera principale;

come previsto dalla citata d.g.r. n. 14-8374 del 29 marzo 2024, è stato coinvolto il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio quale struttura regionale competente per materia;

in data 23/03/2026 si è svolta una riunione con il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica competente per materia nella quale sono stati svolti approfondimenti per esaminare gli eventuali miglioramenti delle prestazioni ambientali ed analizzare le potenziali ricadute negative delle opere in progetto;

è stato sentito per le vie brevi il Settore Geologico della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica.

Considerato che

il progetto di sistemazione della Pista 36-Plateau prevede lievi modifiche al profilo del terreno (circa 250 m) così da ottenere una pista a pendenza costante e con sezioni trasversali uniformi, eliminando gli avvallamenti naturali che ad oggi il terreno presenta, ottenendo così un beneficio anche in sede di battitura della pista e di eventuale produzione di neve artificiale, riducendo

notevolmente la necessità di risorse per poter livellare la neve e rendere fruibile la pista agli sciatori; inoltre, il progetto prevede l'ampliamento dell'impianto di innevamento che – in parte – andrà a sostituire l'esistente (da quota 2.250 a quota 2.350 circa, per un'estensione di circa 1.400 metri con posa di n. 23 generatori di nuova generazione), e si estenderà per un nuovo tratto atto a servire l'arrivo della pista "34-Gran Combe" e la parte finale della pista "31-Roccia Nera", fino alla partenza della Seggiovia "Ban" da cui verrà previsto un tratto di collegamento per la chiusura dell'anello tramite passaggio sulla "Bretella Ban-Plateau", con installazione di una ulteriore asta a metà del suddetto collegamento;

sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella Lista di controllo e nella documentazione allegata:

- gli interventi in progetto finalizzati ad ottenere una pista a pendenza costante e con sezioni trasversali uniformi, consentono di ottenere una pista più sicura e facilmente gestibile, eliminando le irregolarità orografiche che oggi rappresentano un rischio e di ridurre notevolmente le risorse necessarie in termini di neve artificiale che servono attualmente per poter livellare la neve e rendere fruibile la pista agli sciatori;
 - il progetto di ampliamento dell'impianto di innevamento che in parte andrà a sostituire l'esistente (da quota 2.250 a quota 2.350 circa), consentirà di ridurre i pericoli ad oggi esistenti (obsolescenza della rete – manufatti fuori terra) e si svilupperà in corrispondenza del sedime di piste da sci alpino esistenti, senza comportare il taglio di vegetazione arborea;
 - l'ampliamento della rete di innevamento non andrà a gravare sul sistema acque del versante dello Jafferau in quanto andrà a sfruttare la concessione alla derivazione di acqua dal canale Enel Green Power collegato alla Diga di Rochemolles a servizio del sistema di innevamento esistente;
 - gli interventi di modifica della pista che interesseranno formazioni vegetazionali di tipo prato-pascolivo, effettuati tramite scavi e riporti, verranno in seguito reinerbiti; inoltre sarà predisposto un sistema di regimazione e drenaggio delle acque superficiali;
 - il materiale di scavo quantificato in 9728 m³ verrà riutilizzato totalmente all'interno dell'area di cantiere per effettuare riempimenti e riporti;
 - le opere in progetto rientrano nell'area sciabile approvata con Delibera di Giunta Regionale DGR 13-7491/2023/XI;
 - l'intervento non ricade nemmeno parzialmente in riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE);
- non si rilevano dunque elementi di particolare sensibilità ambientale del sito individuato;

nel corso della riunione del 23/03/2026 con il Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica e a seguito del confronto per le vie brevi con il Settore Geologico, si è valutato che:

- gli interventi in progetto consentono di ridurre notevolmente le risorse necessarie in termini di neve artificiale che servono attualmente per poter livellare la neve e rendere fruibile la pista agli sciatori e, pertanto, sono riconducibili alla casistica di cui all'articolo 6, comma 9 in quanto modifiche finalizzate a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'opera principale;
- l'ampliamento dell'impianto di innevamento che in parte andrà a sostituire l'esistente, consentirà di ridurre i pericoli ad oggi esistenti (obsolescenza della rete – manufatti fuori terra) e non determina un incremento del fabbisogno idrico attualmente concesso dal canale Enel Green Power collegato alla Diga di Rochemolles;
- l'intervento ricade all'interno dell'Area sciabile approvata con Delibera di Giunta Regionale DGR 13-7491/2023/XI;
- gli interventi previsti si sviluppano sul sedime di piste da sci esistenti in un contesto già influenzato dall'attività sciistica in essere.

Alla luce di quanto sopra riportato, emerge che l'intervento di modifica in oggetto presenta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi e quindi non necessita la sua sottoposizione alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

Dato atto che:

il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate provvederà tempestivamente a pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06, l'esito della valutazione preliminare e la documentazione tecnica trasmessa dal proponente.

Attestato che, ai sensi della d.g.r. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

per le motivazioni espresse in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l.r. 19 luglio 2023, n. 13;
- l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
- d.g.r. 29 marzo 2024, n. 14-8374;

determina

di stabilire che il progetto "Sistemazione pista "36-Plateau" ed ampliamento rete di innevamento programmato", localizzato nel Comune di Bardonecchia (TO), oggetto del presente procedimento di Valutazione Preliminare riconducibile alla casistica di cui all'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06, non ricade nella categoria di cui all'Allegato IV punto 8 lettera t) del d.lgs 152/06 "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*" (categoria B.8.t di cui all'allegato B alla l.r. 13/2023);

di stabilire che tale progetto non deve essere sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA per i motivi illustrati in premessa;

di trasmettere il presente provvedimento contenente l'esito del procedimento di Valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006 a Colomion S.p.A.;

di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal

Codice Civile.

La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)
Firmato digitalmente da Salvatore Scifo